

Letto firmato e sottoscritto

IL SINDACO
Risatti Franceschino



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marilena Però

Stylized signature of the Municipal Secretary, dott.ssa Marilena Però.

~~Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Limone sul Garda, li _____~~

~~IL SINDACO~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 05 AGO. 2026 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Camparada Camilla

N. 637

DELIBERAZIONE N. – 15 -
COMUNE DI LIMONE SUL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione tariffe taxa sui rifiuti (TARI) - Anno 2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di luglio alle ore 9:00 presso la Sala Consiliare Parco Villa Boghi, in Via IV Novembre, n. 25.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Risatti Franceschino	X	
2	Martinelli Antonio	X	
3	Montagnoli Rudi	X	
4	Rosa Gabriela	X	
5	Risatti Rodolfo	X	
6	Girardi Gabriele	X	
7	Faustini Sabrina	X	
8	Pelanda Matteo	X	
9	Gesmundo Tiziana	X	
10	Segala Matteo	X	
11	Bernardi Sofia	X	
		11	

E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario, Funzionario titolare di E.Q., Patrizia Pelizzari.
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Risatti Franceschino in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 7 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2026

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2026.

Introduce l'argomento il Sindaco, invitando il Responsabile finanziario ad illustrarlo. Il Responsabile Finanziario spiega come ai sensi della normativa vigente, assicurando la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, il Consiglio Comunale provvede ad approvare, entro il termine fissato da norme statali, le tariffe TARI in conformità al PEF, redatto dal soggetto gestore ed in applicazione del Metodo Tariffario approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA). Le tariffe come si evince dal PEF approvato nel punto precedente riportano un leggero aumento, comunque molto contenuto, per le utenze domestiche, per le famiglie, con incrementi maggiori sulle utenze non domestiche rispetto a quelle approvate lo scorso anno. Tali aumenti sono comunque dovuti alle vigenti disposizioni normative di cui alle deliberazioni ARERA. I dati costituenti il dato di partenza sono i dati a consuntivo dell'anno 2024.

Terminato l'argomento cede la parola al Sindaco che chiede se ci siano domande od interventi.

Dopodichè nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 23 del 29.06.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina per la Tassa Rifiuti – TARI;
- con propria deliberazione n. 14 del 28.07.2026 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) rifiuti per gli anni 2026 – 2029;

CONSIDERATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che sancisce che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) con la quale, al fine di favorire le dovute attività istruttorie degli enti locali e nel rispetto del metodo tariffario, si è provveduto a spostare dal 30 aprile al 31 luglio il termine ordinario per l'approvazione del PEF rifiuti, dei regolamenti e delle tariffe TARI;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario approvato per il periodo 2026-2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio sostenuti dal Comune di Limone sul Garda e da Garda UNO spa (Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade) e predisposto ai sensi dell'art. 9.4 della delibera ARERA 397/2025/R/rif e s.m.i. e della determina DTAC 1/2025, espone costi complessivi per il 2026 di Euro 1.274.016,00, di cui parte fissa € 455.260,00 e parte variabile € 818.756,00;

APPURATO che il piano tariffario TARI è stato determinato nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, secondo l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 651 è previsto che la commisurazione delle tariffe possa avvenire nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- al comma 652 è consentito al Comune, in alternativa al precedente criterio di cui al comma. 651 e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- al comma 654 è stabilito che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 si riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 si dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";
- al comma 660 si stabilisce che "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio puntuale realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 4 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF



aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;

RITENUTO di suddividere i costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri della normativa vigente, secondo le percentuali di seguito indicate:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Incidenza costi fissi	12,00 %	88,00 %
Incidenza costi variabili	12,00 %	88,00 %

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, così come indicata nell’”Allegato A”, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e PEF 2026, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune andrà applicato in fase di bollettazione il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233/2025 del 17.10.2025 che fissa nella misura del 5,00 % la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l’anno 2026;

APPURATO che con la a deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” è stato stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

APPURATO inoltre che con la deliberazione n. 133/2025/R/rif del 1.4.2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” è stato stabilito che dall’anno 2025 dovrà esser applicata anche la componente perequativa UR3 pari ad Euro 6,00 ad utenza/anno;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi per la riscossione del tributo dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

CONSIDERATO che le agevolazioni e le riduzioni previste dal Regolamento comunale comportano un minor gettito stimato per l’anno 2026 di Euro 6.286,00 (agevolazioni a favore degli ultrasessantacinquenni che risiedono da soli minor gettito stimato pari ad Euro 3.760,00, agevolazioni a favore degli utenti domestici che hanno attivato il compostaggio domestico minor gettito stimato pari ad Euro 36,00, agevolazioni a favore di nuove attività avviate nel centro storico € 1.935,00, riduzioni a favore delle utenze non domestiche che praticano lo smaltimento in proprio di determinate tipologie di rifiuto € 555,00);

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2026, come indicate nell’”Allegato A”;

PRESO ATTO che la delibera d’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il caricamento della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, così come previsto dall’ art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2025;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità

ATTESO che il Responsabile dell’Area Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto

DELIBERA

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI per l’anno 2026, come indicate nell’allegato “A” al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della deliberazione attesa l’urgenza che il predetto provvedimento riveste;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

